

| | |
|----------------|---|
| S-EIA-2 | Stesura del rapporto sull'impatto ambientale |
|----------------|---|

| |
|--|
| Riferimento al modulo del Manuale EIA – UFAM 2009: Modulo 5: Contenuti delle relazioni sull'ambiente |
|--|

Contenuto

- 1 I compiti del richiedente
- 2 I contenuti del rapporto sull'impatto ambientale
- 3 L'indagine preliminare
- 4 Il rapporto sull'impatto ambientale sulla base di un'indagine principale
- 5 Il rapporto sull'impatto ambientale senza indagine principale
- 6 Direttive e istruzioni

1 I compiti del richiedente

Il richiedente deve fornire le informazioni necessarie per permettere di valutare se il progetto è conforme a quanto richiesto dalla legislazione ambientale. In generale si avvale di una ditta specializzata in consulenza ambientale che esegue le necessarie indagini ed elabora i documenti.

2 I contenuti del rapporto sull'impatto ambientale

L'articolo 10b LPAmb definisce i contenuti base del rapporto sull'impatto ambientale (RIA). Di seguito i requisiti menzionati:

- lo stato iniziale dell'ambiente,
- il progetto, comprese le misure previste per la protezione dell'ambiente e per i casi di catastrofe, nonché una descrizione sommaria delle principali alternative eventualmente esaminate dal richiedente;
- il carico presumibile dopo l'esecuzione del progetto,
- le misure che permetterebbero un'ulteriore riduzione del carico inquinante.

Per il contenuto e la forma del RIA si vedano il modulo 5 del "Manuale EIA - Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente" pubblicato dall'UFAM nel 2009, che nel Cantone Ticino sono applicati in base all'art. 10 b cpv. 2 OEIA.

3 L'indagine preliminare

Il richiedente, risp. l'ufficio di consulenza ambientale da lui designato, in un primo tempo presenta un'indagine preliminare, conformemente alle direttive date dal Servizio cantonale della protezione dell'ambiente, al fine di valutare quali effetti dell'impianto potrebbero presumibilmente gravare l'ambiente (art. 8 OEIA). Il modo di procedere dipende dai risultati di questa inchiesta preliminare.

4 Il rapporto sull'impatto ambientale sulla base di un'indagine principale

Se dall'indagine preliminare si prevedono *effetti rilevanti sull'ambiente*, sulla base dell'indagine preliminare il richiedente presenta un cosiddetto *capitolato d'onere* che definisce gli aspetti che richiedono approfondimenti nel rapporto sull'impatto ambientale (RIA). La Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), in collaborazione con i servizi cantonali competenti, verifica se lo stesso è completo, coinvolgendo il Comune e i servizi federali laddove necessario.

Il capitolato d'oneri, eventualmente completato, definisce le esigenze a cui dovrà rispondere il rapporto, con implicazioni per il richiedente ma anche per i servizi specializzati. Sulla base del capitolato d'oneri il richiedente, o per esso l'ufficio di consulenza ambientale designato, conduce l'indagine principale. I risultati vengono presentati in un RIA i cui contenuti devono rispettare le esigenze descritte nel paragrafo 2. In generale è reso pubblico assieme al progetto nella procedura di pubblicazione e valutato dal Servizio cantonale della protezione dell'ambiente (valutazione globale e preavviso della SPAAS).

5 Il rapporto sull'impatto ambientale senza indagine principale

Se l'indagine preliminare giunge alla conclusione che *non sono da attendersi effetti notevoli sull'ambiente*, il richiedente può fare a meno di elaborare un'indagine principale. In questo caso può elaborare e inoltrare i risultati dell'inchiesta preliminare sottoforma di RIA (art. 8a OEIA). Questo modo di procedere può essere adottato anche nel caso in cui dall'indagine preliminare risultino effetti importanti sull'ambiente, se nell'indagine preliminare essi sono stati valutati compiutamente e se tutte le misure atte a limitare l'impatto sull'ambiente sono integrate nel progetto.

Affinché un'indagine preliminare possa essere equiparata al RIA deve naturalmente rispondere ai requisiti citati al punto 2 e deve in particolare dimostrare che tutti i possibili effetti sull'ambiente sono stati compiutamente valutati appunto nell'ambito dell'indagine preliminare. Viene allora reso accessibile assieme al progetto nella procedura di pubblicazione e valutato dal servizio cantonale della protezione dell'ambiente (valutazione globale e preavviso della SPAAS).

Lo svolgimento di un EIA senza l'indagine principale ha vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi si possono ricordare i costi contenuti e la velocità di elaborazione del RIA. D'altra parte, con la presa di posizione della SPAAS sul capitolato d'oneri, il richiedente riceve conferma degli approfondimenti che deve svolgere. In più, i servizi specializzati per la protezione dell'ambiente, al momento della valutazione dell'indagine preliminare contenente il capitolato d'oneri, possono già presentare le loro preoccupazioni e le loro obiezioni, che dovranno essere considerate nella progettazione di dettaglio e nell'elaborazione dell'indagine principale. Questa soluzione permette di evitare la richiesta di ulteriori complementi di atti e quindi ritardi nella procedura di autorizzazione.

Un EIA senza indagine principale è quindi da consigliare soprattutto quando si tratta di esaminare un impianto le cui ripercussioni sull'ambiente dipendono poco dall'ubicazione dello stesso, ma sono valutate in modo "standardizzato" (impianti per la tenuta di animali da reddito, impianti di compostaggio a bordo campo, ecc.). Uno studio di consulenza ambientale che ha già svolto diversi RIA concernenti lo stesso tipo di impianto sarà sicuramente in grado di elaborare un buon RIA anche senza capitolato d'oneri.

6 Direttive e istruzioni

Per l'elaborazione dei rapporti il richiedente può avvalersi del "Manuale EIA. Direttiva della Confederazione per l'esame dell'impatto sull'ambiente" (UFAM 2009).

Una lista delle pubblicazioni della Confederazione in questo ambito si trova sul sito dell'UFAM sotto la pagina dedicata alla documentazione e quindi alle [pubblicazioni](#). Per aspetti particolari si consiglia di contattare i servizi dell'Amministrazione cantonale, elencati nella scheda [S-EIA-3](#).

Siete il committente o il progettista di una costruzione che soggiace all'EIA? Vi consigliamo allora di prendere contatto il più presto possibile con la SPAAS. Riceverete informazioni sui contenuti e i documenti che compongono un EIA (indagine preliminare, capitolato d'oneri, rapporto sull'impatto ambientale) e potrete discutere delle questioni pratiche relative alla procedura (termini, persone coinvolte, ecc.).